

Allegato "A" alla Raccolta n. 34090

STATUTO

DEL "CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL MONFALCONESE"

(LEGGE REGIONE FVG 20 FEBBRAIO 2015, N. 3)

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - PATRIMONIO - ORGANI

Articolo 1 (Costituzione e sede)

1. Il Consorzio di Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone, con sede in Monfalcone, costituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge 6 luglio 1964, n. 633 - a seguito delle operazioni di riordino di cui all'art. 62, comma 3, della Legge Regionale FVG 20 febbraio 2015, n. 3 e smi, viene trasformato e denominato in Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese ed è un ente pubblico economico, con sede in Monfalcone.

2. Il Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese è dotato di autonomia statutaria ed è costituito da enti locali, enti camerali, da associazioni imprenditoriali e soggetti privati. Gli enti locali detengono la maggioranza del patrimonio consortile nel limite minimo di due terzi (art. 62, comma 7, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3). Le quote di partecipazione al Consorzio sono trascritte nell'apposito Libro dei Soci.

3. Le variazioni del numero e delle generalità dei soggetti partecipanti al Consorzio e le conseguenti variazioni del fondo

di dotazione, deliberate dall'Assemblea consortile, non sono considerate modifiche del presente Statuto e sono trascritte nel Libro dei Soci.

4. L'ammissione al Consorzio comporta l'adesione al presente Statuto.

5. Il Consorzio potrà istituire unità locali e sedi secondarie.

#### Articolo 2 (Durata)

1. Il Consorzio ha durata illimitata.

#### Articolo 3 (Fini istituzionali)

1. Nell'ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale, così come definiti dall'art. 2, comma 1 lett. b) della L.R. 3/2015 e s.m.i. e conformemente alle norme di cui alla medesima legge regionale 3/2015, il Consorzio:

a) promuove le condizioni di sistemazione e attrezzamento delle opere di urbanizzazione per l'impianto e la costruzione di stabilimenti e di attrezzature industriali e artigianali;

b) esercita la gestione di servizi rivolti alle imprese, tra cui anche la consulenza per la redazione di progetti per accedere ai fondi europei e servizi sociali connessi alla produzione industriale;

c) collabora con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla legge regionale n. 3/2015 e smi;

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consorzio si attiene ai criteri di efficacia, efficienza, economicità e perse-

gue l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla propria attività e i ricavi.

3. Negli agglomerati industriali di competenza (Zone D1) il Consorzio svolge le seguenti funzioni:

a) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di opere di urbanizzazione a valenza collettiva e a servizio dell'agglomerato industriale;

b) acquisto, anche mediante espropriazione per ragioni di pubblica utilità, vendita e locazione di aree e fabbricati, opere, impianti, depositi e magazzini per l'esercizio di attività industriali e artigianali; l'acquisto, anche tramite espropriazione, di beni immobili da parte del Consorzio avviene prioritariamente nei confronti delle aree dismesse e degli immobili industriali preesistenti non più utilizzati;

c) manutenzione e ammodernamento degli immobili di proprietà;

d) erogazione alle imprese insediate di servizi primari, secondari e ambientali, dietro pagamento di corrispettivo;

e) gestione anche diretta, prioritariamente in regime di autoproduzione, di impianti di produzione, anche combinata, di approvvigionamento e di distribuzione di energia elettrica, gas naturale e calore da fonti energetiche rinnovabili;

f) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di trattamento delle acque e di stoc-



rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;

b) la consulenza e l'assistenza per la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali.

5. Il Consorzio riscuote le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dal consorzio medesimo. A tal fine disciplina i criteri e le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree di competenza alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti realizzati.

6. La Regione, anche ai sensi dell'art. 51 e 51 bis della L.R. 14/2002 (delegazione amministrativa intersoggettiva), gli enti locali o gli altri enti pubblici, tramite la stipula di convenzioni possono delegare al Consorzio lo svolgimento di attività e funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui all'art. 64 della L.R. 3/2015, anche in aree al di fuori degli agglomerati industriali.

7. Le opere realizzate dal Consorzio ai sensi del comma 6 per conto della Regione e le aree sulle quali le medesime insistono, sono gestite dal Consorzio a cui compete il servizio di vigilanza, gli adempimenti connessi al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché gli eventuali proventi o canoni derivanti dall'utilizzo delle opere e dei servizi.

8. Nell'espletamento delle funzioni proprie o delegate, il Consorzio opera sia direttamente sia in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, compresi gli enti gestori delle zone industriali delle Regioni finitime e transfrontaliere, mediante la stipula di convenzioni o di accordi di programma di cui all'art. 19 della legge regionale 7/2000.

9. Il Consorzio assicura il buon andamento e l'imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni, applica la L.R. 14/2002 in materia di lavori pubblici, utilizza per gli affidamenti procedure a evidenza pubblica non discriminatorie e trasparenti nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e osserva le norme sul procedimento amministrativo di cui alla L.R. 7/2000.

10. Il Consorzio attua ogni iniziativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei propri scopi anche mediante la partecipazione ai programmi e progetti cofinanziati dall'Unione Europea.

11. Il Consorzio svolge funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali, in raccordo con le funzioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale di cui all'articolo 26, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative). Nei termini di cui all'art. 65 della L.R.

3/2015; dette funzioni si esplicano attraverso la redazione dei Piani territoriali infraregionali (PTI), di cui all'art. 14 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 oppure, esclusivamente per le Zone D1 di competenza, attraverso la predisposizione di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica all'interno di un territorio del singolo Comune interessato, d'intesa con il Comune stesso (Piano Attuativo Comunale - P.A.C.). Nel rispetto delle norme procedurali previste dall'art. 65 della L.R. 3/2015 e smi e dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico, il Consorzio esercita le funzioni di autorità espropriante per le opere di competenza.

12. Il Consorzio ha facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute e degli stabilimenti ivi realizzati nei casi e secondo le modalità definite dall'art. 66 della L.R. 3/2015 e smi, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e fattibilità economico finanziaria.

13. Il Consorzio può eseguire interventi di bonifica su terreni di proprietà nei casi previsti dalle norme in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi., nonché di riqualificazione ambientale sulle aree di competenza e di proprietà consortile.

14. Il Consorzio può adempiere la realizzazione di opere e/o attrezzature e prestazione di servizi nell'ambito portuale regionale, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22

(CapoIV e CapoV), norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli Venezia Giulia, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, (art.5), della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (disciplina della portualità di competenza regionale) e smi., e conformemente alla normativa vigente in materia portuale nazionale e regionale.

#### Articolo 4 (Patrimonio)

1. Il fondo di dotazione del Consorzio è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della sua istituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi, come risultante dal Libro Soci.

2. Il Consorzio provvederà al conseguimento degli scopi statutari, oltre che con il fondo di dotazione indicato al precedente comma 1, anche con i seguenti mezzi finanziari:

a) rendite del patrimonio;

b) proventi derivanti dalla vendita o dalla locazione, anche finanziaria, delle aree e degli immobili, dei mobili e dei beni comunque nella disponibilità dell'Ente;

c) proventi della gestione dei servizi esistenti e operanti nella zona e di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio a favore di terzi;

d) contributi e finanziamenti della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e di altri soggetti pubblici e privati nonché fondi derivanti dai mutui contratti in base alle vigenti leggi;

e) eventuali lasciti e donazioni;

f) altri proventi ed entrate di qualsiasi genere;

#### Articolo 5 (Organi)

1. Sono organi del Consorzio:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) l'Assemblea consortile;

d) il Revisore.

2. È prevista l'istituzione del Comitato di consultazione ai sensi dell'art. 72 della legge regionale 20 febbraio 2015, n.

3.

### TITOLO II

#### IL PRESIDENTE

#### Articolo 6 (Attribuzioni)

1. Il Presidente è il legale rappresentante del consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, formula l'ordine del giorno e ne dirige i lavori, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio di amministrazione o all'Assemblea.

3. Il Presidente è nominato dall'Assemblea consortile a scrutinio segreto tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

zione e dura in carica quattro anni. La carica è rinnovabile per una sola volta.

4. Il Presidente, in caso di assenza, impedimento o vacanza, è sostituito dal Vicepresidente nominato dal Presidente medesimo tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

5. Al Presidente compete un'indennità di carica stabilita dall'Assemblea ed è riconosciuto un compenso lordo annuo onnicomprensivo non superiore al 70 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il sindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

#### Articolo 7 (Nomine)

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

2. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Al Vicepresidente è riconosciuto un compenso lordo annuo onnicomprensivo non superiore al 60 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il vicesindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

3. In caso di dimissioni, di morte o di impedimento permanente del Presidente, l'Assemblea è convocata, per la nomina del nuovo Presidente, dal Vicepresidente o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Revisore, entro il termine di quindici giorni da quando le persone stesse sono venute a conoscenza del fatto.

TITOLO III


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 8 (Nomina)

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea consortile ed è composto da tre componenti, di cui uno è il Presidente, scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni. La carica è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi e a essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 7bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico



delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

4. Non possono essere nominati amministratori del Consorzio coloro i quali avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

5. Il periodo intercorrente dalla nomina degli amministratori, l'accettazione dell'incarico, la verifica dell'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità sono disciplinati dall'art. 70, commi 8 e 9, della L.R. 3/2015 e smi.

6. In caso di impedimento all'esercizio della funzione, di dimissioni o morte di uno dei suoi componenti, il Consiglio di amministrazione ne promuove la sostituzione da parte dell'Assemblea.

7. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza naturale di chi sostituito.

8. Al consigliere è riconosciuto un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione a ogni riunione del Consiglio di amministrazione prevista dalla legge o dallo statuto, non superiore alla media aritmetica tra il valore massimo e il valore minimo del gettone fissato dalla Giunta regionale con riferi-

mento alle società partecipate ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10.

**Articolo 9 (Incompatibilità, cause di ineleggibilità e decadenze)**

1. oltre a quanto previsto al precedente art. 8, non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

a) i dipendenti del Consorzio;

b) coloro che abbiano una carica elettiva o di giunta presso la Regione o gli enti soci, oppure prestino opera continuativa retribuita in altri enti analoghi di sviluppo economico;

c) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti dell'Ente;

d) i membri di altri organi collegiali del Consorzio, salva la preventiva rinuncia agli incarichi ricoperti.

2. Coloro che successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dallo Statuto o dall'art. 2382 del C.C., saranno dichiarati decaduti d'ufficio e l'Assemblea provvederà quindi alla loro sostituzione.

3. Si applica la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 4. bis e 4. quater, per l'Amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1., della stessa legge 19 marzo 1990, n. 55.

4. L'Amministratore nei cui confronti sopravviene una delle

condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comma 1., decade di diritto dalla carica dalla data di passaggio ingiudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

5. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vicepresidente e al Collegio dei Revisori.

#### Articolo 10 (Attribuzioni)

1. Il Consiglio di amministrazione è preposto alla gestione del Consorzio, esercitando tutte le funzioni non attribuite espressamente dalla L.R. 3/2015 e dallo Statuto agli altri organi, e con i compiti, tra l'altro, di:

- a) attuare gli indirizzi generali dell'Assemblea;
- b) redigere il bilancio di esercizio, il piano industriale, i piani economici e finanziari e le loro variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) verifica dei risultati della gestione;
- d) deliberare sulla organizzazione del personale dipendente e sui relativi provvedimenti di verifica del funzionamento e delle attività degli uffici;
- e) organizzazione, indirizzo e verifica del funzionamento e

delle attività degli uffici del consorzio;

f) deliberare l'acquisto, la vendita, la locazione e la concessione in comodato di beni mobili ed immobili;

g) deliberare l'assunzione di mutui e di finanziamenti;

h) deliberare sulla nomina del Direttore e sulle sue attribuzioni;

i) deliberare in merito all'affidamento dei compiti previsto per l'Organismo di Vigilanza, così come disciplinato dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

#### Articolo 11 (Convocazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei consiglieri.

2. La convocazione potrà avvenire a mezzo posta elettronica, o altro mezzo che comunque garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire entro un termine più breve, ma mai inferiore a due giorni.

#### Articolo 12 (Validità delle delibere)

1. Per la validità delle delibere del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso ed è richiesto il voto favorevole

della maggioranza dei presenti.

2. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.

#### Articolo 13 (Decadenza dalla carica)

1. Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica e l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nei termini di Statuto.

### TITOLO IV

#### ASSEMBLEA

#### Articolo 14 (Composizione)

1. L'Assemblea consortile, è costituita dai rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al consorzio.

2. Ai sensi dell'art. 73, comma 2, della L.R. 3/2015 ogni soggetto partecipante al consorzio è rappresentato in Assemblea da un solo componente (legale rappresentante o suo delegato) e a ciascun soggetto partecipante, ai fini delle deliberazioni in Assemblea, spetta un numero di voti pari al valore di quote di partecipazione conferite nel fondo di dotazione.

3. In caso di impedimento, i soci potranno essere rappresentati in Assemblea da un altro socio appositamente delegato, a condizione che quest'ultimo sia portatore di una sola delega scritta; spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe.

#### Articolo 15 (Attribuzioni)

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico del Consorzio a

cui compete:

a) approvare lo statuto e gli atti modificativi dello stesso;

b) approvare il piano economico e finanziario di cui all'art. 79 della L.R. n. 3/2015;

c) approvare il piano industriale di cui all'art. 80 della L.R. n. 3/2015;

d) deliberare circa l'ammissione nell'Ente di altri soggetti pubblici o privati in qualità di soci;

e) approvare le variazioni del fondo di dotazione;

f) approvare gli atti di partecipazione a società;

g) nominare i componenti del Consiglio di amministrazione, il Revisore e un suo supplente;

h) nominare il Presidente del Consorzio;

i) deliberare circa il compenso degli organi societari;

j) deliberare sulle materie previste dall'art. 2364 del codice civile;

k) adottare i Piani territoriali infraregionali (PTI), di cui all'art. 65 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 ovvero, esclusivamente per le Zone DI di competenza, i Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica;

l) deliberare sul recesso dei singoli Soci.

**Articolo 16 (Seduta ordinaria e straordinaria)**

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due

volte all'anno e cioè entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio annuale, ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del piano economico e finanziario di cui all'art. 79 della L.R. 3/2015 e per l'approvazione del piano industriale di cui all'art. 80 delle L.R. 3/2015.

2. Viene altresì convocata in seduta ordinaria per la gestione di tutti gli altri atti di sua competenza previsti dal presente Statuto.

3. L'Assemblea delibera in seduta straordinaria sulle modificazioni dello Statuto e del fondo di dotazione.

#### Articolo 17 (Convocazione)

1. Le Assemblee sono convocate mediante idoneo avviso scritto dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione o su richiesta motivata dei soci che rappresentino almeno un terzo del totale delle quote conferite.

2. La convocazione viene fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante posta pec o altro mezzo, che comunque garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, in cui sia esplicitato giorno, ora, luogo e argomenti da trattare.

3. In caso di accertata urgenza, la convocazione potrà avvenire entro un termine più breve, ma mai inferiore a quattro giorni.

#### Articolo 18 (Validità delle sedute e delle delibere)

1. Per la validità delle riunioni delle Assemblee occorre la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione dell'Ente.

2. Per la validità delle delibere in Assemblea ordinaria è richiesto il pronunciamento favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta.

3. Per la validità delle delibere in Assemblea straordinaria è richiesto:

a) per l'approvazione dello Statuto, il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Dette disposizioni si applicano anche alle modificazioni o integrazioni dello Statuto.

b) per le modifiche del fondo di dotazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del fondo di dotazione.

#### TITOLO V

#### REVISORI

#### Articolo 19 (Composizione)

1. L'Assemblea consortile nomina un Revisore e un suo supplente.

2. Il revisore dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. In ottemperanza al comma 2, dell'art. 75 della L.R. 3/2015, il Revisore è scelto tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144.

4. Il funzionamento e il compenso dovuto al Revisore è stabilito dall'Assemblea, in conformità alle leggi e alle tariffe vigenti.

#### Articolo 20 (Attribuzioni)

1. Al Revisore e a un suo supplente si applicano le disposizioni previste dagli artt. 2399 e seguenti del C.C.

2. Al Revisore, in ottemperanza all'art. 75 della L.R. 3/2015, spetta di vigilare sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economica-finanziaria del Consorzio nonché di attestare la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione, effettuando il controllo contabile e più in generale esercitando le funzioni previste dall'art. 2403 del C.C.

3. Il Revisore tra l'altro:

a) vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo corretto funzionamento;

- c) esercita il controllo interno sull'attività del consorzio;
- d) esercita le funzioni di revisore legale dei conti di cui all'art. 2409 bis del codice civile e dei decreti legislativi 39/2010 e 135/2016;
- e) assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;
- f) trasmette copia dei propri verbali al Presidente del Consiglio di amministrazione;

4. Il Revisore invia una volta all'anno alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti del Consorzio.

## TITOLO VI

### ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO

#### Articolo 21 (Regolamento di organizzazione)

1. Con regolamento di organizzazione, approvato con provvedimento del Consiglio di amministrazione, viene definita la dotazione organica, la classificazione professionale, profili e categoria del personale dipendente del Consorzio nonché l'applicazione del contratto di lavoro, disciplinato dalle norme del diritto privato.

#### Articolo 22 (Direttore)

1. Al Direttore compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi individuati dal Consiglio di amministrazione per il perseguimento dei fini del Consorzio.

2. È nominato dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione che ne definisce le competenze ed il rapporto di lavoro del medesimo.

3. Al Direttore possono essere attribuiti o delegati compiti di:

a) intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea consortile ordinaria, con funzioni di segretario, curando la stesura dei relativi verbali coadiuvato, all'occorrenza, da altro dipendente. Le funzioni di segretario potranno comunque essere svolte da altra persona, designata di volta in volta da chi presiede la riunione;

b) dirigere il personale del Consorzio;

c) irrogare i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento al Consiglio d'amministrazione;

d) presiedere le aste e licitazioni private e le commissioni di concorso;

e) determinare le aggiudicazioni di gara e stipulare i contratti e le convenzioni deliberate dal Consiglio di amministrazione;

f) stipulare gli atti deliberati dal Consiglio di amministrazione per compravendita, locazione, comodato dei beni immobili e mobili;

g) ordinare gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento del Consorzio;

h) rilasciare documenti notizie, attestazioni, dichiarazioni, certificazioni e comunicazioni che non siano di competenza del Presidente del Consorzio;

#### Articolo 23 (Vigilanza)

1. Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, la quale approva il piano economico e finanziario, di cui all'art. 79 della L.R. 20 febbraio 2015, n.

3.

2. Per la vigilanza il Consorzio agisce nel rispetto dell'art. 82 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3 e smi.

3. Il Consorzio adotta adeguate misure organizzative e gestionali in attuazione alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal D.Lgs. 231/2001, secondo le disposizioni di cui all'art. 83 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

4. In attuazione del principio di trasparenza al Consorzio si applicano le norme di cui all'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012, così come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sue modifiche e integrazioni.

#### Articolo 24 (Organismo di vigilanza)

1. Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di gestione e di curare il loro aggiornamento è affidato ad un Organismo di Vigilanza (O.d.V.) ,

anche monocratico, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo così come disciplinato dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

2. Il Consiglio di amministrazione nomina l'O.d.V. scegliendo il componente o i componenti fra persone che abbiano idonee caratteristiche professionali individuate dal Consiglio stesso ed esplicitate nell'atto di nomina.

## TITOLO VII

### NORME CONTABILI, INDUSTRIALI, DEI LIBRI E VARIE

#### Articolo 25 (Esercizio e piano economico e finanziario)

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed ha quindi inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per la gestione finanziaria e contabile del Consorzio è applicabile quanto previsto in materia dalla normativa vigente per gli enti pubblici economici e secondo le modalità previste dall'art. 79 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

3. Per le attività di carattere commerciale il consorzio tiene una contabilità separata rispetto a quella esercitata per i fini istituzionali. Il Consorzio non è soggetto alle norme in materia di tesoreria unica.

4. Il Consorzio formula il bilancio secondo le prescrizioni

contenute nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX del Codice Civile, in quanto compatibili.

5. Il Consorzio entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun esercizio, adotta il piano economico e finanziario contenente:

a) il bilancio di previsione composto, tra l'altro, dal budget operativo che illustra in sintesi il conto economico preventivo e dal budget finanziario che illustra i flussi finanziari derivanti dalle previsioni economiche, gli investimenti e la cassa;

b) le relazioni di accompagnamento del Revisore e del Consiglio di amministrazione.

6. Il piano di cui al punto 5 è corredato dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

7. Il piano di cui al punto 5 tiene conto dello sviluppo del piano industriale di cui all'art. 80 della L.R. 3/2015, per l'annualità di riferimento, e persegue l'equilibrio economico finanziario finalizzato al pareggio tra le spese e le entrate.

#### Articolo 26 (Piano industriale)

1. Il Consorzio redige e approva annualmente il Piano industriale triennale finalizzato a stimolare la crescita competitiva, a promuovere strategie di alleanze, ad attirare nuovi insediamenti e a reperire risorse finanziarie. A tale scopo il piano delinea in termini qualitativi e quantitativi le linee strategiche di sviluppo del Consorzio e dell'agglomerato industriale, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi e i

risultati attesi.

2. Il Piano industriale, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 80 della L.R. 3/2015, è approvato in Assemblea entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente, ricostituendone la medesima estensione triennale.

3. Il Comitato di consultazione di cui al successivo art. 32 svolge funzioni di carattere consultivo in ordine al piano industriale fornendo indicazioni per interventi di miglioramento della qualità e della funzionalità dei servizi esistenti nell'agglomerato industriale.

#### Articolo 27 (Ammissione a socio)

1. Ai fini dell'ammissione di altri soggetti pubblici o privati e le conseguenti variazioni del fondo di dotazione, subordinatamente al rispetto dell'art. 62, comma 7, della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3, saranno seguiti i seguenti criteri:

a) l'Assemblea consortile stabilirà, previa richiesta dei soggetti interessati, il numero massimo di quote nominative sottoscrivibili da ciascun soggetto richiedente;

b) i soggetti ammessi saranno tenuti al versamento delle quote nominative del fondo di dotazione al valore risultante dal Libro Soci.

2. La deliberazione d'ammissione dei soggetti partecipanti sarà annotata nel Libro dei Soci a cura degli amministratori, subordinatamente al versamento delle quote consortili assegna-

te. Dalla data di annotazione, il soggetto partecipante potrà esercitare tutti i diritti spettantigli per le quote sottoscritte.

**Articolo 28 (Recesso)**

1. Qualora uno dei soggetti partecipanti decida di recedere dal Consorzio ovvero di alienare in parte le proprie quote, deve darne comunicazione al Presidente del Consorzio e al Revisore, nonché agli altri soggetti pubblici consorziati offrendo loro il diritto di opzione per l'acquisto delle proprie quote di partecipazione.

2. Se entro i sessanta giorni successivi nessuno dei soggetti interpellati esercita, anche parzialmente, il diritto di opzione succitato, la quota (o la porzione rimasta disponibile) del cedente potrà essere offerta agli altri soggetti partecipanti al Consorzio, purché venga mantenuta la maggioranza del patrimonio consortile detenuta dagli Enti Locali nel limite minimo dei due terzi.

3. Il prezzo di cessione non potrà eccedere il valore della quota nominale versata, risultante dal Libro Soci, e non compete al cedente alcun riparto patrimoniale.

4. Qualora le quote messe a disposizione dai soggetti recedenti come sopra indicato rimanessero invendute, le quote stesse saranno acquisite dal Consorzio al prezzo nominale.

5. Le procedure previste dai precedenti commi del presente articolo non si applicano nel caso in cui le quote vengano tra-

sferite a seguito di fusioni, scissioni o unione di enti pubblici o associazioni di categoria. In detti casi il soggetto subentrante di diritto comunicherà al Consorzio gli estremi necessari per le annotazioni a Libro Soci.

**Articolo 29 (Cause di decadenza da socio)**

1. Gli enti, le associazioni imprenditoriali e soggetti privati che vengono posti in liquidazione decadono da socio con effetto dalla data di apertura della procedura. La relativa quota di partecipazione al Consorzio viene liquidata dal Consorzio al liquidatore entro 30 giorni dall'avvenuta richiesta. L'eventuale sovrapprezzo sarà acquisito definitivamente al patrimonio del Consorzio.

**Articolo 30 (Disposizioni sul patrimonio)**

1. Le strade di uso pubblico realizzate dal Consorzio a servizio della zona industriale saranno iscritte, allo scioglimento del Consorzio e ad ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche saranno classificate, ai sensi della normativa vigente, statali o regionali, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

2. Le altre immobilizzazioni materiali risultanti dal bilancio, non suscettibili per loro natura o per disposizione di legge di utilizzo diverso o frazionato, in caso di scioglimento saranno assegnate ex art. 77 della legge regionale n. 3/2015 e smi.

Articolo 31 (Libri del Consorzio)

1. Il Consorzio tiene i seguenti Libri:

a) Il Libro dei Soci nel quale vengono indicati distintamente i nominativi dei soggetti partecipanti al fondo di dotazione e le relative quote sottoscritte e versate; l'iscrizione di nuovi soci avviene a seguito di delibera assembleare e subordinatamente all'avvenuto pagamento della quota stabilita e da tale data il soggetto partecipante potrà esercitare i diritti spettanti;

b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea consortile, in cui vengono trascritti i relativi verbali sottoscritti dal Presidente e dal segretario ovvero copia fotostatica di quelli redatti da un Notaio per atto pubblico;

c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in cui vengono trascritti i relativi verbali firmati dal Presidente e dal segretario;

d) Il libro dei verbali del Revisore debitamente sottoscritti.

2. I Libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215 del codice civile e conservati ai sensi dell'art. 2421 del codice civile.

Articolo 32 (Comitato di consultazione)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 72

della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3, è previsto un Comitato di consultazione composto da tre rappresentanti designati dalle imprese con unità produttive attive localizzate nell'agglomerato industriale di competenza e durano in carica quattro anni.

2. Il Comitato di consultazione svolge funzioni di carattere consultivo in ordine al piano industriale e fornisce al Consorzio indicazioni per interventi di miglioramento della qualità e della funzionalità dei servizi esistenti nell'agglomerato industriale e per la tipologia e gli standard dei servizi erogati, nonché di eventuali nuovi servizi.

3. I componenti del Comitato di consultazione non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso spese; il Consorzio assicura il servizio di segreteria e di logistica del Comitato di consultazione.

4. Il funzionamento del Comitato di consultazione è regolato da apposito regolamento approvato dal Comitato medesimo.

#### **Articolo 33 (Norme applicabili)**

1. Per quanto non previsto dal Presente Statuto si fa prioritariamente riferimento alla normativa regionale di riforma delle politiche industriali di cui alla L.R. 3/2015 e s.m.i. Per quanto non previsto, in via analogica e per le disposizioni compatibili con la natura di ente pubblico economico, alle norme del Codice Civile in materia di società per azioni.

#### **Articolo 34 (Entrata in vigore dello Statuto e degli atti modi-**

ificativi e norme transitorie)

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, lo Statuto è approvato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Tali disposizioni si applicano anche alle modificazioni o integrazioni dello Statuto.

2. Lo statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso sono inviati alla Giunta regionale, per il tramite della direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro quindici giorni dalla loro approvazione. La Giunta regionale esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.

3. Lo statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso sono pubblicati sul sito istituzionale del consorzio e a essi si applica l'articolo 2328 del codice civile.

4. I soggetti privati, soci del Consorzio, all'approvazione del presente Statuto, possono recedere dal Consorzio ottenendo la restituzione dell'importo nominale della quota e del sovrapprezzo nella misura di quello versato sulla singola quota al momento dell'ingresso. Il recesso viene trascritto nel Libro Soci.

Firmati: Enzo LORENZON,

Armenio GERMANO, Notaio (sigillo).

-----  
-----  
La presente copia xerografica, composta di venti fogli, è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso esente da bollo.

Ronchi dei Legionari, 3 maggio 2017

